

Il presente mod. NA03/02 è costituito da 50 pagine



Generali Italia S.p.A.

**NATURATTIVA**

Contraente:

---

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# NATURATTIVA<sup>®</sup>

## PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI

### 1. DEFINIZIONI

Se non espressamente derogato nelle singole Sezioni, le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il presente contratto di assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Franchigia**

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Scoperto**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

Generali Italia S.p.A.

- Archivi** Raccolta organizzata di documenti o dati su supporto cartaceo e/o ottico e/o informatico.
- Armadi forti** Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
  - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;
  - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.
- Attività agricola** Attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse da cui deriva un reddito agrario ai sensi della legislazione fiscale.
- Attività agrituristica** Attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali – in quanto svolte a norma della legge 20 febbraio 2006, n.96 e successive modifiche.
- Rientrano fra le attività agrituristiche:
- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
- Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
- Attrezzature agricole**
- a) Attrezzature e macchinari (anche elettrici ed elettronici) necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Sono compresi a titolo di esempio gli essiccatoi, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti e l'attrezzatura anche fissa di stalla, di sala di mungitura e di cantina.
  - b) Attrezzi necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Sono compresi i contenitori di capacità pari o superiore a 100 litri – *escluse vasche e cisterne in muratura che rientrano nella voce "Fabbricati"*-, i silos in vetroresina ed altri materiali combustibili, le arnie.
- Da entrambi i punti resta escluso quanto indicato alle definizioni Contenuto, Veicoli a motore, nonché le Serre.*
- Autocombustione** La combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

<b>Bestiame</b>	Si rinvia alle indicazioni fornite in ciascuna Sezione.
<b>Casseforti</b>	<p>Mobili aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;</li> <li>- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;</li> <li>- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;</li> <li>- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.</li> </ul>
<b>Clients</b>	<p>Persone che alloggiano nell'agriturismo, che fruiscono dei servizi di ristorazione o di vendita diretta dell'agriturismo oppure che sono ospiti a qualsiasi titolo dell'agriturismo.</p>
<b>Contenuto</b>	<p>Il contenuto dei locali adibiti ad agriturismo e/o ad abitazione del Contraente, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frigoriferi e celle frigorifere non in muratura, congelatori, apparecchiature ed impianti di cottura, di lavanderia e stireria ed altri attrezzi e apparecchi (anche elettrici ed elettronici) per uso dell'agriturismo;</li> <li>- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso dell'agriturismo, di casa o personale, compresi gli impianti di allarme, le provviste di uso personale;</li> <li>- mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi, cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato i cui locali sono adibiti, anche parzialmente, ad agriturismo o ad abitazione;</li> <li>- vestiti, pellicce, libri, telecamere e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.);</li> <li>- tutto quanto serve per uso di casa e personale;</li> <li>- tutto quanto serve per ufficio: attrezzatura, macchine elettriche ed elettroniche, arredamento, archivi e documenti;</li> </ul> <p>nonché, se i locali sono in affitto, usufrutto o comodato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;</li> <li>- manufatti stabilmente fissati al fabbricato;</li> <li>- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;</li> </ul> <p>quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.</p> <p><i>Resta escluso quanto indicato alle definizioni Attrezzature agricole, Cose consegnate, Cose non consegnate, Veicoli a motore.</i></p>
<b>Cose consegnate</b>	<p>Cose portate dai "Clients" e consegnate in custodia al gestore dell'agriturismo, diverse da "Veicoli a motore".</p>
<b>Cose non consegnate</b>	<p>Cose portate dai "Clients", non consegnate in custodia al gestore dell'agriturismo, che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio, diverse da "Veicoli a motore".</p>

<b>Disabitazione</b>	Assenza continuativa dai locali ad uso abitazione dell'Assicurato o delle persone da lui dipendenti. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
<b>Documenti</b>	Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
<b>Effetti personali</b>	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valigie, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. <i>Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore"</i>
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricati</b>	Le costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura considerate immobili per natura e destinazione (escluse le serre), compresi impianti fissi, idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento al servizio del fabbricato (esclusi gli impianti per la produzione del freddo). Sono compresi fissi, infissi, le pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, maneggi, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi, e strade) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, le installazioni considerate immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture non aventi valore artistico e le recinzioni, i silos totalmente incombustibili, le vasche e le cisterne e le celle frigorifere in muratura, le tettoie. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. <i>Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato, le tubature interrato (salvo il richiamo in polizza della clausola speciale VA19), le Serre, le piante e quanto indicato alle definizioni "Attrezzature agricole" e "Contenuto".</i>
<b>Familiari</b>	I componenti della famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di famiglia.
<b>Fissi ed infissi</b>	Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
<b>Fondi relativi all'azienda</b>	Appezamenti di terreno agricolo, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, impiegati per l'esercizio di attività agricola e agrituristica. Ove esistano più fondi si considerano relativi all'azienda: <ul style="list-style-type: none"><li>- il fondo indicato nel frontespizio di polizza,</li><li>- i fondi che non distano da esso più di 300 metri (distanza misurata tra i punti più vicini dei relativi confini), anche se non espressamente indicati,</li><li>- i fondi espressamente indicati nella documentazione presentata alle competenti autorità per l'erogazione dei contributi P.A.C. e allegata alla polizza ovvero indicati in apposita appendice di polizza,</li></ul> a condizione che siano tutti ubicati nel territorio della medesima provincia.

<b>Foraggio</b>	Fieno ed in genere qualsiasi prodotto erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Implosione</b>	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incombustibili</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
<b>Macchine agricole</b>	I veicoli classificati come "macchine agricole" dal Codice della Strada.
<b>Preziosi</b>	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>Recinto</b>	Area di pertinenza dell'azienda agricola, delimitata da fabbricati, da mura, cancellate, rete metallica, steccato, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, barre.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</i>
<b>Scorte e prodotti</b>	I prodotti agricoli e zootecnici dopo il raccolto e/o la trasformazione (vino, olio, ecc.), le sementi, i mangimi (incluso il mais), i combustibili, i concimi, i legnami in genere (inclusi fascine, canapuli, vimini, canne, stramaglie e simili) e le altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda agricola nonché i relativi imballaggi e contenitori di capacità inferiore a 100 litri. Sono altresì comprese le provviste alimentari da utilizzare nell'attività agrituristica. Sono altresì compresi gli animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli, ecc.) e le api domestiche. <i>Sono comunque esclusi i prodotti prima del raccolto, il Foraggio e gli animali domestici.</i>
<b>Serre</b>	Struttura ad uso agricolo con pareti esterne in vetro, lastre di cemento-amianto o materiali plastici (metacrilato, policarbonato, vetroresina, polietilene, PVC ecc.).

<b>Territorio italiano</b>	I territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
<b>Valore a nuovo / commerciale / d'uso</b>	Criteri alternativi con cui vengono valutati i beni rientranti in ciascuna partita.
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori, valori bollati e titoli di credito.
<b>Veicoli a motore</b>	Veicoli a motore e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
<b>Vetro stratificato di sicurezza</b>	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

## 2. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 2.1

#### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

*I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.*

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (\*\*) o postale (\*\*) intestato alla Società o all'intermediario , espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (\*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la

copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

*(\*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

## Art. 2.2

### Proroga dell'assicurazione

*In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno), con il massimo di 2 anni.*

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

## Art. 2.3

### Assicurazioni presso diversi assicuratori

*Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.*

*In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

*Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.*

#### Art. 2.4

##### **Modifiche del contratto**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 2.5

##### **Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione al Contraente tramite lettera raccomandata.*

Il recesso ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 2.6

##### **Indicizzazione**

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento - che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

#### Art. 2.7

##### **Oneri**

*Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.*

#### Art. 2.8

##### **Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 2.9****Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 2.10****Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

**FINE TESTO SEZIONE PARTE COMUNE**

# NATURATTIVA®

## SEZIONE INCENDIO

### 1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni che si trovano **nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza** e che rientrano tra le partite per cui siano state indicate in polizza le relative somme.

#### Art. 1.1 - Fabbricati

Intendendosi per tali i fabbricati, anche separati tra loro da spazio vuoto, adibiti alle attività agrituristiche (compresi gli eventuali locali ad uso abitazione).

Il deposito di **fieno, paglia, stramaglie e simili** è ammesso fino ad un quantitativo di 2.000 quintali in fabbricati o depositi separati da spazio vuoto dai fabbricati adibiti alle attività di ricezione e ristorazione. Se indicato in polizza tra i "codici di clausole speciali" il codice **TIP2**, il deposito di **fieno, paglia, stramaglie e simili** è ammesso ovunque fermo il limite 2.000 quintali.

I fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, devono trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili; struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici. È ammessa la presenza di materiali combustibili impiegati per coibentazioni di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato di materiali incombustibili. \_ \_

Sono assicurati fabbricati con percentuali di materiali combustibili superiori a quelle sopraindicate purché staccati dai restanti fabbricati e per una superficie complessiva coperta non superiore a 1/5 dell'area complessiva coperta dei fabbricati risultanti assicurati.

*Sono comunque esclusi dall'assicurazione i fabbricati in rovina.*

*Sono inoltre escluse le tubature interrate, salvo il richiamo in polizza della clausola speciale VA19.*

Qualora coesistano fabbricati di proprietà e in affitto e siano indicate in polizza somme assicurate sia per la partita Fabbricati, sia per la partita Rischio Locativo, la partita Fabbricati si intende riferita esclusivamente ai fabbricati di proprietà dell'Assicurato.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore a nuovo**.

**Art. 1.2****Contenuto**

Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione e contenuti nei fabbricati o parti di essi adibiti ad abitazione e/o ad attività agrituristica.

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurato il “Contenuto” e nell’ambito della relativa somma assicurata:

- “**Valori**”, sia relativi alla famiglia sia relativi all’azienda, fino ad un limite di euro 3.000,00;
- “**Documenti**”, sia relativi alla famiglia sia relativi all’azienda, fino ad un limite di euro 2.000,00.

*Sono esclusi dalla presente assicurazione i beni oggetto di leasing, se coperti da polizza, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.*

*Sono altresì esclusi i beni dei Clienti, assicurabili con apposita partita.*

Per i beni rientranti in questa partita l’assicurazione è prestata in base al **valore a nuovo**.

**Art. 1.3****Macchine agricole**

Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione facenti parte dell’azienda agricola e impiegate nella conduzione della medesima.

Per le macchine agricole **munite di targa di immatricolazione** l’assicurazione è operante esclusivamente se il Contraente o i suoi familiari risultino intestatari delle medesime dalla Carta di Circolazione rilasciata dalle competenti autorità. Per esse l’assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell’azienda agricola purché in territorio italiano.

*Sono esclusi dalla partita i veicoli oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione.*

Per i beni rientranti in questa partita l’assicurazione è prestata in base al **valore commerciale**.

**Art. 1.4****Attrezzature agricole**

Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione facenti parte dell’azienda agricola e impiegati nella conduzione della medesima.

*Sono esclusi dalla partita i beni oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.*

Per i beni rientranti in questa partita l’assicurazione è prestata in base al **valore a nuovo**.

#### Art. 1.5

**Scorte e prodotto** Intendendosi per tali i prodotti e gli animali indicati nella relativa Definizione, facenti parte dell'azienda agricola.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale**, con applicazione di limiti massimi di indennizzo per i seguenti beni:

- euro 1.000,00 per le api domestiche;
- euro 5.000,00 per gli animali da cortile.

#### Art. 1.6

**Bestiame** Intendendosi per tale i bovini (compresi i bufali) , gli equini, i suini, i caprini, gli ovini, gli struzzi e i cervidi facenti parte dell'azienda agricola.  
*Sono esclusi dalla partita gli animali domestici e da cortile.*

Per gli animali rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale**, con applicazione dei seguenti limiti massimi di indennizzo:

- euro 15.000,00 per ciascun toro;
- euro 5.000,00 per ciascun equino;
- euro 3.000,00 per ciascun bovino diverso dal toro;
- euro 1.000,00 per altri animali;
- euro 200.000,00 per sinistro.

#### Art. 1.7

**Foraggio** Intendendosi per tale il fieno e qualsiasi prodotto erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame nonché la paglia, facenti parte dell'azienda agricola.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale**.

#### Art. 1.8

**Cose dei clienti** Intendendosi per tali i beni indicati nelle Definizioni:

- Cose consegnate;
- Cose non consegnate,

in quanto portate dai Clienti.

*Nell'ambito della somma assicurata alla partita "Cose dei clienti" sono assicurati "Preziosi" e "Valori":*

- *fino al 50% della somma assicurata stessa, qualora rientrino tra le Cose consegnate;*
- *fino al 25% delle somma assicurata stessa, qualora rientrino tra le Cose non consegnate.*

**Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.**

## 2. RSICHI ASSICURATI

### Art. 2.1

La Società si obbliga a indennizzare i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate, e con gli eventuali limiti previsti, dai seguenti eventi:

#### Incendio

- a) **incendio**, salvo quanto previsto alla lettera e), compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei fondi relativi all'azienda, salvo quanto previsto alla lettera e), compresi i danni causati da ordigni esplosivi;
- c) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- d) **fumo, gas o vapori** sviluppatasi a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri dai confini del fondo;

#### Eventi sociopolitici

- e) incendio, esplosione o scoppio verificatisi in conseguenza di **atti vandalici o dolosi**, compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- f) **guasti** da atti vandalici o dolosi anche arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; sono compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate in occasione di furto o rapina ferma l'esclusione dei danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

*per ogni sinistro di cui ai punti e) ed f) il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:*

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

#### Altri danni

- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni;
- i) **urto di veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, se assicurata la partita "Fabbricati" e limitatamente ai danni agli stessi ed a quanto in essi contenuto;
- k) **implosione**;
- l) **fumo, gas o vapori**, sviluppatasi e fuoriusciti a seguito di **guasto** improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

*Sono esclusi i danni derivanti da corrosione o difetto di manutenzione.*

- m) fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale od occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati, compresi i relativi raccordi, *escluse comunque le tubature interrate, salvo il richiamo in polizza della clausola speciale VA19.*

*Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a*

*rottura di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di fogna e da gelo.*

Se assicurata la partita “Fabbricati” sono comprese altresì le **spese necessariamente sostenute per la ricerca** e la riparazione della rottura od occlusione degli impianti al servizio del fabbricato che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, **fino a euro 3.000,00** per periodo di assicurazione.

### **Colpa grave**

*Per ogni sinistro di cui ai punti l) ed m), il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una **franchigia** di euro 250,00 per ciascun sinistro.*

La Società indennizza anche i danni causati da **colpa grave** del Contraente o dell'Assicurato, dei suoi familiari, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## **Art. 2.2**

### **Bonus spese**

La Società inoltre rimborsa le spese sostenute per:

- a) **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino a concorrenza di euro 5.000,00 ovvero, se ne risulta un importo maggiore, del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 1914 del C.C.
- b) **l'alloggio durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati** occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. La garanzia è operante fino ad un massimo di euro 100,00 giornaliera e di euro 5.000,00 per sinistro.
- c) **reimpiantare piante ed arbusti**, di proprietà dell'azienda agrituristica e posti nell'ambito di 30 metri dai fabbricati assicurati e danneggiati da incendio. La garanzia è operante solo se assicurata la partita “Fabbricati” e per il solo evento “incendio”, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione, fermo quanto previsto dall'art. 1914 del C.C. L'indennizzo competerà comunque solo a rimpiazzo avvenuto e sempre che lo stesso avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro.
- d) **rimuovere, depositare e ricollocare il “Contenuto”**, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione ed agrituristico danneggiati occupati dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.  
La garanzia è operante fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.
- e) **smassare il foraggio**, colpito da fermentazione anomala, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita “Foraggio” con il massimo di euro 5.000,00 per periodo di assicurazione.

**Art. 2.3****Garanzie  
per scorte  
e prodotti**

Se assicurata la partita Scorte e Prodotti la Società risarcisce anche i danni materiali e diretti:

- a) derivanti da **perdita di vino e/o olio e/o latte** a seguito di rottura accidentale di contenitori con capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura accidentale dei predetti contenitori e delle relative valvole, saracinesche o tubazioni.

Sono escluse le perdite:

- da stillicidio dovute ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure, a corrosione o usura;
- dovute a lesioni esistenti nei contenitori al momento della stipulazione della presente garanzia;
- che si verificassero per non aver l'Assicurato provveduto nel modo più efficace e nel tempo tecnicamente necessario all'arresto della dispersione individuata.

La garanzia opera fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Scorte e Prodotti con il massimo di euro 5.000,00 per periodo di assicurazione e con franchigia di euro 150,00 per sinistro.

- b) a parziale deroga dell'art. 3.1 punto i), causati **alle provviste alimentari** conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero che abbia avuto una durata continuativa non inferiore a 6 ore, ovvero a 24 ore per celle e magazzini frigoriferi, purché conseguenti ad eventi che abbiano dato luogo a danni indennizzabili con la presente polizza; la garanzia opera fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Scorte e Prodotti, con il massimo di euro 5.000,00 per periodo di assicurazione e con franchigia di euro 150,00 per sinistro.
- c) di **perdita di combustibile (nafta, gasolio, kerosene)** in caso di spargimento dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati. In caso di sinistro la Società indennizza il costo di riacquisto del combustibile, con il massimo di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione e con franchigia di euro 100,00.

**Art. 2.4****Garanzie  
per il bestiame**

Se assicurata la partita Bestiame la Società risarcisce i danni materiali e diretti:

- a) agli animali, a parziale deroga dell'art. 3.1 punto i), causati da **folgorazione** dovuta a guasto improvviso ed accidentale di impianto elettrico o di meccanismi azionati da energia elettrica nonché a dispersione di corrente elettrica su strutture metalliche;

- b) agli animali, causati da **asfissia o intossicazione** direttamente derivanti da fumo, gas e vapori di cui ai punti d) e l) dell'art. 2.1.

Per i danni derivanti dagli eventi di cui al punto l) dell'art. 2.1 la garanzia opera fino ad un massimo del 70% della somma assicurata ed in ogni caso con

applicazione di uno scoperto del 20%.

Per gli animali di cui sia possibile l'identificazione l'assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell'azienda agricola sui pascoli e lungo le strade che ivi conducono (alpeggio), sempre che i danni siano causati dagli eventi di cui all'art. 2.1 lettere a), b), c), d).

La Società risarcisce altresì i danni da **traumi e le lesioni** agli animali assicurati verificatisi, anche indirettamente, in conseguenza di eventi previsti in polizza che diano luogo a un danno indennizzabile a termini del presente contratto. In tal caso è operante una franchigia di euro 100,00 per sinistro.

La Società inoltre rimborsa le spese sostenute per **il ricovero del bestiame durante il tempo necessario al ripristino della stalla**, se danneggiata e resa inutilizzabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Nessun indennizzo spetterà per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

La garanzia è operante fino ad un massimo di euro 100,00 giornaliera e a euro 3.000,00 per sinistro.

## Art. 2.5

### Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- a) *provocati da beni assicurati quando si trovino fuori dai fondi relativi all'azienda;*
- b) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- c) *di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

*Relativamente a questa garanzia non sono comunque considerati terzi:*

- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i suoi familiari;*
- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.*

## Art. 2.6

### Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 3.7, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai fabbricati ubicati nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza e tenuti in affitto dall'Assicurato stesso.

### 3. ESCLUSIONI

#### Art. 3.1

##### **Danni non assicurati**

*L'assicurazione non opera per i danni:*

- a) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- b) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, mareggiate, frane, smottamenti, cedimenti del terreno;*
- c) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- d) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- e) *da smarrimento o da sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *al veicolo, alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *conseguenti a fermentazione anomala o combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;*
- h) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;*
- i) *verificatisi in conseguenza di scariche, correnti od altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti;*
- j) *indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

### 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 4.1

##### **Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:*

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del*

*Codice Civile.*

*L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.*

*Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve:*

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

**Art. 4.2**

**Esagerazione dolosa del danno**

*Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.*

**Art. 4.3**

**Procedura per la valutazione del danno**

*L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:*

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

*I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.*

*Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.*

**Art. 4.4****Mandato  
dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal contratto;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i relativi criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

*I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.*

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

**Art. 4.5****Valore delle cose  
assicurate**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per i **Fabbricati** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **Contenuto** e le **Attrezzature agricole** di cui al punto a) della relativa definizione si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità;
- per le **Attrezzature agricole** di cui al punto b) della relativa definizione e le **Cose dei Clienti** si stima il relativo "valore allo stato d'uso" al momento del sinistro valutandolo stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le **Macchine agricole**, le **Scorte e prodotti**, il **Foraggio** e il **Bestiame** si stima il relativo valore commerciale al momento del sinistro, comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'Assicurato. Per le Macchine agricole tale valore si intende comprensivo solo di pezzi di ricambio e di accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo aggiunti, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

**Art. 4.6**

**Determinazione del danno** La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita **Fabbricati**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per i beni rientranti nelle partite **Contenuto e Attrezzature agricole** l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- *per gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:*
  - *per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;*
  - *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso – intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;*
- per i beni rientranti nel punto b) della definizione Attrezzature agricole si considererà il loro **valore allo stato d'uso**, come definito sopra;
- *per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;*
- *per i documenti, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento;*
- *per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;*
- *per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

Per i beni rientranti nelle altre partite l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Per le **Macchine agricole** l'ammontare del **danno parziale** viene determinato in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti riparate o sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

*La Società non indennizza i danni indiretti quali, ad esempio, i cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo non sia espressamente previsto.*

#### Art. 4.7

##### Assicurazione parziale

*Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, esclusa la partita "Cose dei clienti", valutato in base ai criteri dell'art. 4.5 "Valore delle cose assicurate", eccedeva al momento del sinistro la **somma assicurata maggiorata del 10%**, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'art. 2.6 "Indicizzazione" della Parte Comune – pertanto in polizza **non è riportato** tra i "codici di clausole speciali" il **codice A343** – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Per le "Cose dei clienti" l'assicurazione è sempre prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile", con l'avvertenza che:

- *se è indicato in polizza il "numero di posti letto", il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per cliente. Qualora il numero dei posti letto al momento del sinistro sia superiore a quello indicato in polizza, il massimo risarcimento per cliente sarà proporzionalmente ridotto.*

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico cliente e il limite di garanzia di cui sopra viene elevato del 50%;

- *se non è indicato in polizza il "numero di posti letto", il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per sinistro.*

#### Art. 4.8

##### **Pagamento dell'indennizzo**

*Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.*

*Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.*

#### Art. 4.9

##### **Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile nonché di quanto previsto dall'art. 1.2 per "Valori" e "Documenti".

#### Art. 4.10

##### **Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00.

#### Art. 4.11

##### **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, *purché il Contraente ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*

#### Art. 4.12

##### **Ispezione delle cose assicurate**

*La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

#### Art. 4.13

##### **Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti*

*necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per terzi assicurati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. *L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

#### **Art. 4.14**

**Norme liquidative  
particolari  
per le garanzie  
di Ricorso terzi  
e Rischio locativo**

*In relazione alle garanzie Ricorso terzi e Rischio locativo il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.*

*Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.*

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

**FINE TESTO SEZIONE INCENDIO**

# NATURATTIVA®

## SEZIONE FURTO

### 1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni che si trovano **nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza** e che rientrano tra le partite per cui siano state indicate in polizza le relative somme.

#### Art. 1.1 - Contenuto

Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione **contenuti** nei fabbricati o parti di essi adibiti ad agriturismo, comprensivi dei locali adibiti ad abitazione del Contraente, comprensivi di locali – ove esistenti – adibiti ad ufficio privato dell'azienda agricola, del Contraente o dei suoi familiari.

Si intendono inoltre assicurati mobilio, arredamento, vestiario, cicli, ciclomotori, attrezzi non agricoli contenuti negli altri fabbricati del fondo entro il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00.

*L'assicurazione è prestata fino a concorrenza della somma assicurata e con applicazione dei seguenti limiti d'indennizzo:*

- *per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti fino ad un massimo di euro 25.000,00 ma, per le cose non rinchiusi in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata col massimo di euro 8.500,00;*
- *per denaro (sia della famiglia, sia dell'azienda): 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 3.000,00;*
- *per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 10.000,00 per singolo oggetto.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base **al valore allo stato d'uso;**
- a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

#### Art. 1.2 - Macchine agricole

Intendendosi per tali le macchine agricole facenti parte dell'azienda agricola e impiegate nella conduzione della medesima.

Per le macchine agricole **muniti di targa di immatricolazione** l'assicurazione è operante esclusivamente se il Contraente o i suoi familiari risultino intestatari delle medesime dalla Carta di Circolazione rilasciata dalle competenti autorità. Per esse l'assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell'azienda agricola purché in territorio italiano.

*Sono esclusi dalla partita i veicoli oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore commerciale con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 4.6 e comunque con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.**

### Art. 1.3

#### Attrezzature agricole

Intendendosi per tali i beni indicati nella Definizione “Attrezzature agricole” facenti parte dell'azienda agricola, impiegati nella conduzione della medesima e **contenuti nei fabbricati.**

*Sono esclusi dalla partita i beni oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.*

L'assicurazione è operante anche quando i beni, esclusi selle e finimenti per cavalli, si trovino **all'aperto purché nell'ambito dei fondi** relativi all'azienda. *In questi casi verrà applicato uno scoperto del 20% con un minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base al **valore allo stato d'uso**;
- *con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 2.500,00 per selle e finimenti per cavalli;*
- a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### Art. 1.4

#### Scorte e prodotti

Intendendosi per tali i prodotti e gli animali indicati nella relativa Definizione facenti parte dell'azienda agricola e **contenuti nei fabbricati**, ad eccezione delle api che possono trovarsi nelle arnie.

Limitatamente ai prodotti agricoli del suolo ed ai prodotti vitivinicoli ed oleari è ammesso che gli stessi possano essere contenuti in impianti quali: **silos, cisterne, vasche interrato, serre**, restando inteso che la garanzia è prestata sempre che il furto sia avvenuto mediante rottura o scasso; *in questi casi verrà comunque applicato uno scoperto del 20%.*

Limitatamente agli animali da cortile è ammesso che gli stessi possano trovarsi in **recinti** contigui a fabbricati nei quali dimorino abitualmente l'Assicurato o persone incaricate della sorveglianza; *in questi casi verrà comunque applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro 100,00.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base al valore commerciale
- *con applicazione di un limite massimo di indennizzo di euro 1.500,00 per gli animali da cortile e le api domestiche;*
- a primo rischio assoluto cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

## Art. 1.5

### Bestiame

Intendendosi per tale i bovini (compresi i bufali), gli equini e i suini facenti parte dell'azienda agricola:

- **contenuti** nei fabbricati,
- che si trovano **all'aperto** purché **in recinti** contigui a fabbricati nei quali dimorino abitualmente l'Assicurato o persone incaricate della sorveglianza del bestiame.

*Sono esclusi dalla partita gli animali domestici e da cortile.*

*Sono sempre esclusi dalla garanzia gli animali allo stato brado o in recinti non custoditi.*

L'assicurazione è prestata:

- in base al **valore commerciale**;
- *con applicazione dei seguenti limiti di indennizzo:*
  - *euro 15.000,00 per ciascun toro;*
  - *euro 5.000,00 per ciascun equino;*
  - *euro 3.000,00 per ciascun bovino diverso dal toro;*
  - *euro 1.000,00 per altri animali;*
- *con applicazione :*
  - *di una franchigia di euro 300,00 per sinistro nel caso di animali contenuti nei fabbricati;*
  - *di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 300,00 nel caso di animali all'aperto in recinti e con un limite massimo di indennizzo di euro 20.000,00;*

a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

## Art. 1.6

### Cose dei clienti

Intendendosi per tali:

- Cose consegnate
- Cose non consegnate

in quanto portate dai Clienti.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

*Nell'ambito della somma assicurata alla partita "Cose dei clienti" sono assicurate:*

- *Cose consegnate, fino al 100% della somma assicurata a tale partita ma per "Preziosi" e "Valori" tale limite si intende complessivamente ridotto al 50% della somma assicurata stessa;*
- *Cose non consegnate, fino al 50% della somma assicurata a tale partita ma per "Preziosi" e "Valori" tale limite si intende complessivamente ridotto al 25% della somma assicurata stessa;*

*La garanzia è operante con i limiti di indennizzo previsti al seguente art. 2.4.*

*L'indennizzo per nucleo familiare cliente dell'agriturismo non potrà in ogni caso superare il 50% della somma assicurata.*

## 2. RISCHI ASSICURATI

### Art. 2.1

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dai seguenti eventi:

#### Furto

- a) Furto avvenuto, salvo per le cose assicurate all'aperto, con le seguenti modalità:
- con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
    - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
    - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
    - uso fraudolento di chiavi;
    - commesso con introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;
    - commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.

#### Furto del dipendente

- b) Furto avvenuto nei modi sopra descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 3.1 punto i), e purché si verifichino le seguenti circostanze:
- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Rapina**

- c) Rapina, anche commessa da dipendenti, avvenuta nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, anche quando le persone (compresi i Clienti) sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fondi stessi.

**Portavalori**

- d) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
  - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
  - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - rapina

commessi, al di fuori dei locali dell'azienda agricola nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, sulla persona del Contraente o dei suoi familiari, durante il trasferimento dei valori alla sede dell'azienda agricola, a sedi di clienti, fornitori e banche, ad uffici aventi relazioni di affari o di servizio con il Contraente e viceversa.

Se il Contraente è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

*Questa garanzia opera fino ad un massimo del 10% della somma assicurata con la partita "Contenuto", con il massimo di euro 3.000,00. In caso di sinistro opera uno scoperto del 20%.*

**Tumulti popolari**

- e) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

**Guasti ai beni**

- f) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

**Art. 2.2**

**Ulteriori danni**

La Società inoltre indennizza le spese sostenute per la riparazione dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti dei **fabbricati** che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per periodo assicurativo.

**Art. 2.3**

**Precisazioni sull'operatività della garanzia**

Il Contraente dichiara che i fabbricati e i locali contenenti le cose assicurate sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

Durante i periodi di apertura al pubblico dell'agriturismo la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali - fermo che le casseforti e gli armadi corazzati devono essere efficacemente chiusi - purché nell'agriturismo sia la costante presenza dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti. *Se per tutte le cose assicurate o parte di esse sono previste particolari difese interne, la Società è*

*obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.*

Durante i periodi di chiusura la garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

*L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza; tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri.*

*E' applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:*

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

*Rimangono sempre esclusi dalla garanzia, durante il periodo di chiusura, i gioielli e oggetti preziosi, denaro, valori e titoli di credito in genere custoditi e non. Relativamente ai locali ad uso abitazione la garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura purché l'abitazione non rimanga disabitata per oltre 15 giorni consecutivi.*

#### Art. 2.4

**Furto delle "Cose dei clienti"** Relativamente alla garanzia furto, sia le "cose consegnate" sia le "cose non consegnate" devono essere riposte nei sottoindicati mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave:

- a) cassetti, mobili, rastrelliere o comunque contenitori muniti di chiusura atta ad impedire l'asportazione del contenuto senza rottura o scasso della chiusura stessa;
- b) casseforti a muro o armadi corazzati;
- c) casseforti.

Le casseforti possono essere provviste internamente di cassette di sicurezza. Tali cassette devono essere munite di meccanismo di chiusura azionato congiuntamente dalla chiave in possesso del cliente e da quella detenuta dal Contraente con l'intesa che deve sussistere la differenziazione di tutte le chiavi dei clienti.

*Resta altresì convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore a euro 2.500,00 per le cose custodite nei contenitori di cui al punto a).*

Limitatamente alle "Cose non consegnate" sono parificati alle casseforti a muro anche

i mezzi di custodia con caratteristiche (pareti, battente, movimento di chiusura) analoghe a queste ma che risultassero poste all'interno di mobili nella stanza occupata dal Cliente.

Le "Cose non consegnate" si intendono comunque assicurate anche se non rinchiusi nei mezzi di custodia sopraindicati purché queste si trovino all'interno della stanza occupata dal Cliente ed il furto avvenga con le modalità previste alle lettere a) e b) dell'art. 2.1, con l'esclusione comunque di quelli compiuti mediante uso fraudolento di chiavi. *In tali casi verrà applicato uno scoperto del 25%, fermo comunque il limite di indennizzo di euro 2.500,00.*

### 3. ESCLUSIONI

#### Art. 3.1

##### Esclusioni

*Sono esclusi i danni:*

- a) *verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- c) *verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi*
- d) *verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;*
- e) *da furto del Contenuto avvenuto nei locali ad uso agriturismo ed abitazione lasciati disabitati:*
  - *trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a Valori, gioielli e preziosi;*
  - *trascorse le ore 24 del 45° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate rientranti nella partita Contenuto;*
- f) *da furto delle cose assicurate diverse dal Contenuto dopo le ore 24 del 45° giorno (15° giorno per le cose all'aperto) di mancata custodia dei fondi;*
- g) *di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;*
- h) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;*

- i) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da:*
- *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
  - *dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2.1 punto b);*
  - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.*

#### 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

##### Art. 4.1

##### Obblighi in caso di sinistro

*In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:*

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- b) *entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;*
- c) *ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.*

*L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

*L'Assicurato o il Contraente deve altresì:*

- d) *conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- e) *presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;*
- f) *produrre la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.*

##### Art. 4.2

##### Esagerazione dolosa del danno

*L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.*

##### Art. 4.3

##### Procedura per la valutazione del danno

*L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:*

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente*

- o persona da lui designata;*  
*oppure, a richiesta di una delle Parti,*  
b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. *Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.*

#### Art. 4.4

##### **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal contratto;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i relativi criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

*I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.*

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### Art. 4.5

##### **Valore delle cose assicurate**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **Contenuto** e le **Attrezzature agricole** si stima il relativo “valore allo stato d’uso” al momento del sinistro valutando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante
- per le **Macchine agricole**, le **Scorte e prodotti** e il **Bestiame** si stima il relativo valore commerciale al momento del sinistro, comprensivo degli oneri fiscali a carico dell’Assicurato. Per le Macchine agricole tale valore si intende comprensivo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo aggiunti, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

#### Art. 4.6

##### Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di tutti i beni rientranti nella partita assicurata al momento del sinistro e quello dei beni rimasti illesi o salvati o recuperati, stimati come al precedente articolo, dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati.

*Per le **Macchine agricole** l’ammontare del **danno parziale** viene determinato in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti riparate o sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.*

*Per le **raccolte e le collezioni** la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

*Per i **documenti** la Società risarcirà soltanto le spese di rifacimento.*

*Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società risarcirà soltanto le spese sostenute dall’assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.*

*La Società non indennizza i danni indiretti quali, ad esempio, i cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

#### Art. 4.7

##### Assicurazione parziale

*Se dalle stime fatte risulta che il valore della partita Macchine agricole, valutato in base ai criteri suesposti, eccedeva al momento del sinistro la **somma assicurata***

**per le Macchine agricole**

*maggiorata del 20%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

**Art. 4.8**

**Pagamento dell'indennizzo**

*Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione*

**Art. 4.9**

**Riduzione delle somme assicurate  
Reintegro automatico**

*In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza nonché i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.*

Si conviene, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori vigenti all'inizio del periodo di assicurazione.

In caso di ulteriori sinistri la Società si impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti di indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio determinato in funzione dell'entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione.

**Art. 4.10**

**Eventuale scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato**

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto sia la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.3 della Parte Comune a tutte le Sezioni, senza tener conto dello scoperto e/o della franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

**Art. 4.11**

**Recuperi**

*Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.*

*Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società*

*l'indennizzo ricercato.*

**FINE TESTO SEZIONE FURTO**

# NATURATTIVA®

## SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE

### 1. RISCHI ASSICURATI

#### Art. 1.1 - Responsabilità Civile attività agricola

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio di **attività agricola effettuata nell'ambito dei fondi relativi all'azienda**, salvo quanto diversamente disciplinato dalle successive Condizioni Particolari.

L'assicurazione dell'attività agrituristica è disciplinata dall'art. 1.2 della presente Sezione.

L'assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato dalle successive Condizioni Particolari.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto doloso di persone, diverse da quelle indicate alle lett. a) e b) dell'art. 1.3, delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2.1 sono considerate attività inerenti alla conduzione dell'azienda agricola, sempre che svolte nell'ambito dei relativi fondi:

- a) la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici riconosciuta dalla legge come attività agricola;
- b) i lavori di dissodamento, bonifica, disboscamento effettuati in proprio;
- c) la manutenzione e riparazione dei propri macchinari e attrezzature agricole;
- d) la detenzione e l'impiego di carburante e altri combustibili, consentiti dalla legge, in misura non eccedente le necessità aziendali;
- e) l'impiego, diverso dalla circolazione su strade pubbliche o aree equiparate, di macchine agricole e relativi rimorchi;
- f) l'impiego di veicoli a trazione animale ad uso privato;
- g) la detenzione e l'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, a termini dell'art.

3.9;

- h) proprietà e detenzione di animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli ecc.), api domestiche e cani;
- i) la custodia di cabine e linee elettriche utilizzate per esclusivo uso agricolo;
- j) il giardinaggio e la coltivazione degli orti.

L'elenco è indicativo.

Se richiamato in polizza il codice **CS36** si intende compresa l'attività di immissione per l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nonché, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. l), la connessa organizzazione di **attività venatorie** nell'ambito del fondi relativi all'azienda. *Resta ferma l'esclusione della responsabilità personale dei cacciatori e dei danni a cose provocati dalla fauna selvatica.*

Se richiamato in polizza il codice **CS37** si intende compresa la conduzione e, a termini dell'art. 3.7, la eventuale proprietà di strutture adibite alla **pesca sportiva** in acque interne nell'ambito del fondi relativi all'azienda. *Resta ferma l'esclusione della pesca subacquea e dell'uso di imbarcazioni a motore.*

## Art. 1.2

### Responsabilità Civile attività agrituristica

L'assicurazione di cui all'art. 1.1 opera anche in relazione all'esercizio, regolarmente autorizzato, **di attività agrituristica, effettuata nell'ambito dei fondi relativi all'azienda** salvo quanto diversamente disciplinato dalle successive Condizioni Particolari, a condizione che non venga superato alcuno dei seguenti limiti:

- a) 20 posti letto adibiti ad alloggio oppure, se maggiore, il numero di "posti letto dell'agriturismo" indicato in polizza;
- b) un ettaro adibito a campeggio;
- c) 80 coperti per la somministrazione di pasti e bevande (salvo il maggior limite indicato nella clausola VA42, se richiamata in polizza);
- d) 5 cavalli adibiti a maneggio e/o escursioni (salvo il maggior limite indicato nella clausola VA43, se richiamata in polizza).

Si intende compresa la conduzione di piscine, campi da gioco (tennis, pallavolo, pallacanestro, bocce ecc.) e parchi giochi per bambini a condizione che l'accesso sia riservato esclusivamente ai Clienti.

*Si intende comunque esclusa l'organizzazione di gare e competizioni sportive in genere nonché di spettacoli pirotecnici.*

*Sono inoltre esclusi i danni subiti da coloro che si trovano sui cavalli del maneggio nonché quelli cagionati a terreni e colture dai cavalli medesimi.*

## Art. 1.3

### Soggetti non considerati terzi

*Non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché gli altri familiari;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei*

- rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. nonché gli amministratori delle medesime;*

#### **Art. 1.4**

##### **Responsabilità per fatto di addetti**

In caso di responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per fatto di terzi l'assicurazione opera esclusivamente in relazione a fatti dei sottoindicati soggetti (per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi) mentre attendono a lavori rientranti nell'ambito delle attività assicurate per conto dell'Assicurato:

- a) dipendenti dell'Assicurato, soci a responsabilità illimitata, familiari se si tratta di impresa a conduzione familiare;
- b) lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché prestatori d'opera, prestatori di lavoro cd. "interinale" di cui alla L. 196/97 e prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione;
- c) titolari e dipendenti di:
- ditte che svolgono in appalto servizi inerenti al funzionamento dell'azienda agricola (mietitura, trebbiatura ecc.) o dell'agriturismo (pulizia ecc.),
  - ditte che svolgono servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 3.7);
  - ditte clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico;
  - imprese agricole che prestano occasionalmente la propria opera ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ.

#### **Art. 1.5**

##### **Responsabilità personale di addetti**

L'assicurazione si estende, alle condizioni tutte di polizza, alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Contraente-Assicurato nonché di lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all'INAIL, nell'esercizio per danni materiali e corporali da essi involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Si intende compresa la responsabilità civile personale e diretta del titolare o del dipendente nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 626/94, nonché dei soci che prestano la propria opera nell'impresa e dei lavoratori parasubordinati della stessa soggetti all'INAIL.

*I massimali indicati in polizza restano, comunque, unici e invariati in caso di*

*corresponsabilità con il Contraente o di responsabilità di più persone.*

Se richiamata in polizza ed operante la Clausola Speciale VA31 (R.C.O.) sono considerati terzi, ai fini della presente garanzia, anche i prestatori di lavoro ivi indicati che subiscano infortuni (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

## 2. ESCLUSIONI

### Art. 2.1

#### Danni non assicurati

*L'assicurazione non opera per i danni:*

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) da detenzione od impiego di esplosivi;*
- c) conseguenti all'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;*
- d) conseguenti alla detenzione o all'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;*
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;*
- f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;*
- g) subiti da persone trasportate su macchine agricole;*
- h) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore o rimorchi, nonché da impiego di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;*
- i) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché ad impoverimento, interruzione o deviazione di corsi d'acqua, nonché ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- j) derivanti da furto*
- k) derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;*
- m) provocati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi e, comunque, provocati da coltivazioni transgeniche;*
- n) provocati da lavori straordinari su immobili diversi dai fabbricati;*

- o) subiti da cose sulle quali si effettuano lavori comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
  - p) subiti da cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, anche nel sottosuolo;*
  - q) subiti da fabbricati e cose in genere derivanti da assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;*
  - r) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;*
  - s) derivanti dalla gestione di stabilimenti balneari e accessi a mare e laghi in genere;*
  - t) derivanti dalla pratica di scalata di roccia, arrampicata libera (free climbing), sport subacquei e sport aerei in genere.*
- Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).*

### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 3.1

##### **Danni a cose dei Clienti diverse da veicoli**

Sono compresi – anche a deroga dell'art. 2.1 lett. j), o), p) della presente Sezione - i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Cod.Civ., per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose (compresi gli animali) consegnate o non consegnate.

*La presente garanzia opera, per ciascun Cliente, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.500,00 (salvo il maggior importo indicato da apposita clausola speciale) con il limite massimo di euro 1.000,00 per Preziosi, Valori e carte di credito.*

*Il risarcimento a ciascun Cliente verrà corrisposto previa deduzione di una franchigia assoluta di importo pari a euro 100,00.*

*Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.*

*Dalla presente garanzia restano esclusi, oltre ai danni di cui all'art. 2.1 lett. k), quelli cagionati da bruciatore per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili nonché i danni a cose che si trovano su veicoli o al loro interno.*

*Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS50 la deroga all'esclusione di cui alla lett. j) dell'art. 2.1 (sopra prevista) si intende abrogata e la garanzia di cui al presente articolo non opera per i danni da furto.*

#### Art. 3.2

##### **Danni a veicoli**

A deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. p) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli (comprese le biciclette) - di terzi, compresi i Clienti, e di prestatori di lavoro - che si trovino nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata, anche

sotto carico e scarico, e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività - *ferma l'esclusione dei rischi da circolazione.*

*Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 200,00.*

*Restano esclusi - oltre ai danni da incendio e furto - i danni da mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno nonché i danni alle macchine agricole quando effettuano lavori per conto dell'Assicurato.*

### Art. 3.3

#### Smercio

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni causati dalle cose

- vendite o somministrate dall'Assicurato direttamente ai Clienti, oppure
- vendite dall'Assicurato direttamente a consumatori finali presso l'azienda o in occasione di mercati e altre manifestazioni - ai sensi dell'art. 3.4 lett. b) della presente Sezione.

*Limitatamente agli alimenti e le bevande oggetto di lavorazione nell'ambito dell'azienda assicurata sono compresi anche i danni derivanti da vizio o difetto originario del prodotto stesso.*

*Sono invece sempre esclusi:*

- i danni alle cose vendute o somministrate stesse e le spese relative a riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo di esse;
- i danni conseguenti a mancato uso.

*La garanzia è operante per danni verificatisi e denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, non oltre sei mesi dal termine dell'assicurazione e sempre che relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.*

*Per la presente garanzia l'importo indicato in polizza alla voce "Massimale sinistro" rappresenta anche la massima esposizione della Società per ogni anno assicurativo.*

### Art. 3.4

#### Attività svolte fuori dai fondi

L'assicurazione di cui all'art. 1.1 della presente Sezione comprende anche le seguenti attività, in quanto inerenti all'esercizio dell'azienda agricola, svolte fuori dai fondi ad essa relativi purché nell'ambito dei territori dei paesi dell'Unione Europea o comunque confinanti con l'Italia:

- a) effettuazione da parte di dipendenti e/o di soci a responsabilità illimitata e/o del titolare o di familiari se si tratta di impresa a conduzione familiare, di **approvvigionamenti** e **consegne** nonché di **trasferimenti** di beni mobili e animali dell'azienda agricola, *con esclusione delle relative attività di trasformazione;*
- b) partecipazione a **fiere, mercati, mostre ed esposizioni**, relative al settore agricolo, incluse le operazioni di allestimento e smontaggio degli stands, anche in qualità di committente;
- c) effettuazione **occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli** ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ.

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. k) e p) della presente Sezione sono compresi i

danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle suddette attività, anche derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato diverse da veicoli a motore, *ferma l'esclusione dei danni a colture. Questa estensione opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro e, limitatamente ai danni da incendio, esplosione e scoppio, fino a concorrenza di un massimale pari a euro 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.*

*Per quanto riguarda le attività di cui alla lett. c) restano esclusi i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.*

L'assicurazione di cui all'art. 1.2 della presente Sezione comprende, nell'ambito dell'attività agrituristica, l'**organizzazione di escursioni a piedi, a cavallo** (fermi i limiti di cui all'art. 1.2 della presente Sezione) **o in bicicletta**, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, anche se svolte fuori dai fondi relativi all'azienda purché nell'ambito della Regione di ubicazione o limitrofa.

### Art. 3.5

#### Danni causati da animali

Relativamente ai danni causati da animali l'assicurazione opera **esclusivamente** per i danni provocati da:

- bovini, equini, suini, struzzi, ovini, caprini e cervidi;
- animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli ecc.) e api domestiche;
- cani purché non appartenenti alle razze o incroci di cui all'Allegato all'Ordinanza 27 agosto 2004 del Ministro della Salute e successive modifiche o integrazioni;

appartenenti all'azienda agricola, ovunque si trovino.

*Salva diversa disciplina, per i danni a cose la presente garanzia opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 200,00 per sinistro e fino a concorrenza di un massimale pari a euro 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.*

*Restano comunque esclusi i danni ad altri animali e quelli da contagio e quant'altro previsto dall'ultimo comma dell'art. 1.2 e dall'art. 3.4.*

Se richiamato in polizza il codice **CS36** sono inoltre compresi i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali dalla fauna selvatica di allevamento, con esclusione invece dei danni a cose da essa cagionati.

### Art. 3.6

#### Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) della presente Sezione sono compresi i danni materiali e corporali da inquinamento derivante da **rottura accidentale** di impianti, serbatoi e contenitori, che si trovano nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, utilizzati per le attività per cui opera l'assicurazione, sempre che l'uso delle sostanze in essi contenute non sia vietato dalla legge.

*Questa garanzia opera fino a concorrenza di un massimale pari a euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo; resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 per sinistro.*

**Art. 3.7****Conduzione e proprietà degli immobili**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla conduzione o imputabili alla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), di locali e fabbricati ubicati nei fondi relativi all'azienda e utilizzati per svolgere le attività assicurate, compresi i depositi accessori, nonché delle relative pertinenze ed impianti fissi (interni ed esterni quali per esempio serramenti, insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, rastrelliere per il parcheggio di biciclette) e dei relativi cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi inclusa la caduta accidentale di alberi o di loro parti.

La garanzia si intende estesa a serre, terreni, piante nonché, **se ad uso privato**, a strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua ed ad altre opere in muratura.

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

La garanzia comprende inoltre i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione esclusivamente se eseguiti su fabbricati e restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

*La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempre che:*

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

*Si intendono operanti tutti i limiti di garanzia previsti, in relazione a specifiche fattispecie di danno, dalle condizioni particolari o clausole speciali.*

*Sono comunque esclusi (anche a deroga degli artt 3.1 e 3.2 della presente Sezione) i danni:*

- *derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;*
- *a cose che si trovano nei locali dove si svolgono ristrutturazioni;*
- *da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni.*

*Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS40 la garanzia di cui al presente articolo opera solo per i danni derivanti dalla conduzione, con esclusione di quelli imputabili alla proprietà.*

**Art. 3.8****Condutture sotterranee**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. p) delle presente Sezione sono compresi i danni materiali a condutture ed impianti sotterranei di terzi, che si trovano nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, nonché i danni materiali e corporali conseguenti.

*Questa estensione opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 200,00 per sinistro e fino a concorrenza di un massimale pari a euro 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.*

### Art. 3.9

**Uso di fitofarmaci** *Per i danni materiali derivanti dall'impiego di fitofarmaci, sempre che consentiti dalla legge, l'assicurazione opera fino a concorrenza di un massimale pari a euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo; resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 per sinistro.*

### Art. 3.10

**Qualifica di terzi a lavoratori di altre ditte** A parziale deroga dell'art. 1.3 lett. c) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali), da cui sia derivata morte o lesioni personali comportanti un'invalità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dei seguenti soggetti:

- titolari e dipendenti di:
  - ditte che svolgono in appalto servizi inerenti al funzionamento dell'azienda agricola (mietitura, trebbiatura ecc.) o dell'agriturismo (pulizia ecc.),
  - ditte che svolgono servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 3.7);
  - imprenditori agricoli che prestano occasionalmente la propria opera ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ.;
- prestatori d'opera;

tutti in regola con la legislazione sul lavoro, mentre svolgono attività per conto dell'Assicurato nell'ambito dei fondi relativi all'azienda.

La garanzia opera per quanto l'Assicurato è tenuto a pagare:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. *Questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00 per ogni lavoratore infortunato.*

*In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.*

### Art. 3.11

**Carico e scarico, attività dei Clienti** A parziale deroga dell'art. 1.3 lett. c) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali), da cui siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale, dei seguenti soggetti:

- titolari e dipendenti di ditte clienti e fornitrici, o di trasporto, che, in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico per conto dell'Assicurato nell'ambito dei fondi relativi all'azienda;
- clienti che occasionalmente partecipano alla raccolta manuale dei prodotti

coltivati nei fondi relativi all'azienda o a laboratori didattici di tipo amatoriale organizzati sempre nell'ambito dei fondi stessi - *esclusa comunque la guida di macchine agricole.*

#### 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

##### Art. 4.1

##### Obblighi in caso di sinistro

*In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.*

*La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*

*Per la **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro**, se richiamata la clausola speciale VA31, il Contraente o l'Assicurato deve far denuncia alla Società degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.*

*Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.*

*L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.*

*Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti o documenti occorrenti regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.*

*Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.*

#### Art. 4.2

##### **Gestione della vertenza di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

*La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

## 5. DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 5.1

##### **Dichiarazioni dell'Assicurato**

Ai sensi dell'art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara:

- in relazione all'attività agricola, che l'estensione dei fondi relativi all'azienda è non superiore al numero di ettari indicato in polizza;
- in relazione all'attività agrituristica, che il numero di posti letto adibiti ad alloggio, di ettari adibiti a campeggio, di coperti per la somministrazione di pasti e bevande, di cavalli adibiti a maneggio e/o escursioni è non superiore al numero individuato ai sensi dell'art. 1.2 della presente Sezione.

*Qualora nel corso della durata del contratto almeno uno di tali numeri fosse soggetto a variazione e l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalarne variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 10% del numero indicato in polizza, con l'intesa che i numeri decimali verranno arrotondati al numero intero immediatamente superiore.*

#### Art. 5.2

##### **Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati**

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione).

Il "massimale sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il "massimale persona" rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il "massimale cose" rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone

danneggiate. Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.


*Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.*

*Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.*

**FINE TESTO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**



Il presente mod. NA06/01 è costituito da 9 pagine



Generali Italia S.p.A.  
**NATURATTIVA**

Contraente:

---

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# NATURATTIVA<sup>®</sup>

## SEZIONE BESTIAME

### DEFINIZIONI SPECIFICHE

**Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Malattia**

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Sinistro**

La morte dell'animale conseguente ad infortunio o malattia.

### 1. RISCHI ASSICURATI

**Art. 1.1 - Composizione della stalla**

Il numero di capi indicato in polizza si intende riferito:

- se richiamato in polizza il **codice B00B**, sia ai **bovini di razza da latte**, sia agli eventuali **bovini di razza da carne** ma entro il limite massimo consentito per questi ultimi;
- se richiamato in polizza il **codice B00E**, anche ai **cavalli impiegati nel maneggio**

L'assicurazione è prestata per i bovini di razza da latte nonché per quelli di razza da carne nei limiti sottoindicati.

E' consentita la presenza di bovini di razza da carne (compresi i maschi da riproduzione) per un numero massimo corrispondente al 35% dei bovini di razza da latte (arrotondato all'unità superiore).

*In caso di presenza di un numero maggiore di bovini da carne rispetto a quello consentito il risarcimento per questi verrà ridotto in proporzione al rapporto tra il numero massimo consentito, maggiorato del 30%, e il numero effettivo di bovini da carne presenti in stalla al momento del sinistro, in ottemperanza alla regola proporzionale di cui all'art. 3.5.*

Se richiamato il codice B00E è consentita la presenza di cavalli nelle seguenti quantità:

- se richiamato in polizza il **codice B00B**, fino ad un totale di 5 capi;
- se **non** richiamato in polizza il **codice B00B**, pari al numero di capi indicato in polizza.

*Se richiamato in polizza il codice B00B, in caso di presenza di un numero maggiore di cavalli rispetto a quello consentito il risarcimento per questi verrà ridotto in proporzione al rapporto tra il numero massimo consentito, maggiorato del 30%, e il numero effettivo di cavalli presenti in stalla al momento del sinistro, in ottemperanza alla regola proporzionale di cui all'art. 3.5.*

## Art. 1.2

### Condizioni di assicurabilità degli animali

Relativamente ai bovini, si intendono assicurati esclusivamente quelli:

- identificati da marca auricolare apposta dalla competente Autorità Sanitaria e presenti nel "Registro Aziendale";
- di età superiore a sei mesi e inferiore a sette anni.

Relativamente ai cavalli, si intendono assicurati esclusivamente quelli:

- individuati nell'allegato mod. EQ01;
- di età superiore a sei mesi e inferiore a quattordici anni.

Gli animali nati in allevamento sono compresi in garanzia alle suddette condizioni.

*Non sono assicurati gli animali di proprietà di terzi, anche se si trovano nell'ambito dell'azienda.*

## Art. 1.3

### Composizione della stalla

Il numero di capi indicato in polizza si intende riferito:

- se richiamato in polizza il **codice B00B**, sia ai **bovini di razza da latte**, sia agli eventuali **bovini di razza da carne** ma entro il limite massimo consentito per questi ultimi;
- se richiamato in polizza il **codice B00E**, anche ai **cavalli impiegati nel maneggio**

L'assicurazione è prestata per i bovini di razza da latte nonché per quelli di razza da carne nei limiti sottoindicati.

E' consentita la presenza di bovini di razza da carne (compresi i maschi da riproduzione) per un numero massimo corrispondente al 35% dei bovini di razza da latte (arrotondato all'unità superiore).

*In caso di presenza di un numero maggiore di bovini da carne rispetto a quello consentito il risarcimento per questi verrà ridotto in proporzione al rapporto tra il numero massimo consentito, maggiorato del 30%, e il numero effettivo di bovini da carne presenti in stalla al momento del sinistro, in ottemperanza alla regola proporzionale di cui all'art. 3.5.*

Se richiamato il codice B00E è consentita la presenza di cavalli nelle seguenti quantità:

- se richiamato in polizza il **codice B00B**, fino ad un totale di 5 capi;
- se **non** richiamato in polizza il **codice B00B**, pari al numero di capi indicato in

polizza.

*Se richiamato in polizza il codice B00B, in caso di presenza di un numero maggiore di cavalli rispetto a quello consentito il risarcimento per questi verrà ridotto in proporzione al rapporto tra il numero massimo consentito, maggiorato del 30%, e il numero effettivo di cavalli presenti in stalla al momento del sinistro, in ottemperanza alla regola proporzionale di cui all'art. 3.5.*

#### Art. 1.4

##### Operatività della assicurazione

L'assicurazione ha efficacia:

- per gli infortuni a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto;
- *per le malattie a partire dalle ore 24 del 60-esimo giorno di decorrenza del contratto.*

#### Art. 1.5

##### Trasferimenti di bestiame

L'assicurazione comprende anche i sinistri conseguenti ad infortuni o malattie verificatisi quando il bestiame si trovi fuori dai fondi indicati in polizza ma **esclusivamente** in occasione di trasferimento e permanenza:

- presso cooperative sociali (escluso l'alpeggio);
  - in centro genetico;
  - a mercati, fiere e manifestazioni zootecniche;
- purché nell'ambito del territorio italiano.

*Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:*

- a) *fornire agli animali durante la permanenza fuori dal fondo le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico-sanitarie e di attacco e spazio sufficiente;*
- b) *trasferire gli animali nelle condizioni di aerazione e possibilità di movimento necessarie alla specie trasportata con la scorta di idoneo e sufficiente personale;*
- c) *utilizzare per le operazioni di carico e scarico ponti e passerelle di provata solidità, muniti di sponde nonché di adottare gli accorgimenti necessari a diminuire il rischio.*

*La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo.*

#### Art. 1.6

##### Acquisto di bestiame

Per il bestiame proveniente da altri allevamenti l'assicurazione ha efficacia:

- per gli infortuni a partire dall'arrivo nell'ambito dell'azienda agricola individuata in polizza;
- *per le malattie a partire dalle ore 24 del 180-esimo giorno di arrivo in azienda.*

*Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:*

- a) *non introdurre nell'allevamento animali affetti da malattie contagiose o che provengano da allevamenti in cui si siano verificati casi di contagio nei tre mesi precedenti;*
- b) *far visitare da un Medico Veterinario gli animali acquistati e far certificare dal*

- medesimo l'assenza di malattie e di difetti fisici prima dell'arrivo nell'azienda;*
- c) accertare che sia stata effettuata sugli animali acquistati adeguata profilassi immunizzante o, in caso contrario, effettuarla prontamente;*
  - d) ottenere, per gli animali provenienti dall'estero, i certificati di origine e sanità rilasciati dalle Autorità dei paesi di provenienza e, comunque, accertare che risultino sani alla visita sanitaria al confine.*

*La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo.*

*Non sono comunque compresi in assicurazione i capi di bestiame provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea.*

#### **Art. 1.7**

**Obblighi generali del Contraente** *Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di consentire in qualsiasi momento, che la Società proceda, a mezzo di veterinari o consulenti della stessa indicati, a visitare gli animali assicurati od ispezionare i luoghi di loro stazionamento, di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

*La Società non è obbligata per ogni sinistro verificatosi durante tutto il periodo di inosservanza di tale obbligo.*

*Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di attenersi alle norme vigenti del Regolamento di Polizia Veterinaria o di altri provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità sanitaria.*

*La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza di tale obbligo.*

## **2. ESCLUSIONI**

#### **Art. 2.1**

**Esclusioni** *La Società non è obbligata per i sinistri causati, direttamente o indirettamente, da:*

- a) esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti terrorismo o sabotaggio;*
- e) incendio, esplosione, scoppio, fulmine e relativi fumi, gas e vapori;*
- f) onda sonora, caduta di aeromobili, manufatti aeronautici e veicoli spaziali;*
- g) scariche correnti od altri fenomeni elettrici;*
- h) asfissia per fumo gas e vapori da guasto di impianti al servizio dell'azienda;*
- i) fuoriuscita di acqua condotta da rottura di tubazioni degli impianti al servizio dell'azienda;*

- j) lesioni causate da atti dolosi di terzi (furto, abigeato, rapina ecc.) anche se tentati;*
- k) avvelenamento da qualsiasi causa determinato;*
- l) lesioni causate da dolo o colpa grave del contraente, di suoi dipendenti o di persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché delle persone a cui è affidato il bestiame;*
- m) lesioni causate da partecipazione a gare e competizioni;*
- n) malattie o difetti fisici preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione;*
- o) afta, leucosi, brucellosi, tubercolosi, encefalite spongiforme.*

### 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 3.1

##### **Obblighi in caso di infortunio o malattia**

*In caso di infortunio o del manifestarsi di una malattia il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:*

- a) darne immediato avviso alla Società precisando il luogo dove si trova l'animale;*
- b) sottoporre immediatamente ed a proprie spese l'animale assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da far pervenire non appena possibile alla Società;*
- c) concordare con la Società le misure per evitare o ridurre il danno.*

*Inoltre, in caso di malattia contagiosa, il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:*

- d) avvertire la competente Autorità sanitaria e seguire i provvedimenti zooprofilattici da essa disposti;*
- e) provvedere all'isolamento degli animali colpiti o probabilmente contagiati.*

*L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la perdita del diritto al risarcimento.*

#### Art. 3.2

##### **Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di morte a seguito dell'infortunio o della malattia il Contraente e/o l'Assicurato deve:*

- a) disporre immediatamente la constatazione del decesso da parte di un Medico Veterinario, con indicazione delle cause, delle modalità e del luogo del decesso;*
- b) darne avviso alla Società quanto prima e non oltre tre giorni precisando il luogo dove si trova l'animale;*
- c) trasmettere alla Società copia del rapporto di cui al punto a);*
- d) tenere le spoglie a disposizione della Società salvo documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;*
- e) consentire che venga svolta l'autopsia in presenza di un Medico Veterinario incaricato dall'Impresa.*

*L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la perdita del diritto al risarcimento.*

### Art. 3.3

#### Procedura per la determinazione del risarcimento

*L'ammontare del risarcimento è concordato con le seguenti modalità:*

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti;*
- b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

*I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.*

*Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.*

### Art. 3.4

#### Determinazione del risarcimento

*Il risarcimento si determina in misura pari al 80% del **valore commerciale** di ciascun animale al momento del sinistro, compresi gli oneri fiscali ma dedotto:*

- *il valore dei recuperi;*
  - *rifusioni e contributi spettanti al Contraente a termini di legge;*
- con i seguenti limiti massimi di indennizzo:*
- *per capo: euro 1.500,00;*
  - *per anno assicurativo:*
    - *euro 2.500,00 se gli animali assicurati sono in numero non superiore a 5;*
    - *euro 6.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 5 e non superiore a 10;*
    - *euro 12.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 10 e non superiore a 20;*
    - *euro 18.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 20.*

### Art. 3.5

#### Assicurazione parziale

*Se al momento del sinistro risulta che il numero degli animali, presenti nell'azienda e rientranti nelle condizioni di assicurabilità, supera di oltre il 30% il numero dichiarato in polizza, la Società liquida il risarcimento per ciascun animale sinistrato in proporzione al rapporto fra il numero dichiarato, maggiorato del 30%, e quello risultante al momento del sinistro.*

*Se il numero dichiarato è inferiore o pari a sei, la riduzione proporzionale si applica se il numero effettivo di animali supera il numero dichiarato di due o più unità.*

*Il limite massimo per capo di cui all'art. 3.4 è assoggettato alla medesima riduzione proporzionale.*

*Il limite massimo per anno assicurativo di cui all'art. 3.4 non è assoggettato ad alcuna riduzione e resta determinato in funzione del numero dichiarato in polizza (senza maggiorazione).*

*Resta fermo quanto disposto all'art. 1.3 in relazione al superamento di sottolimiti per talune categorie di animali.*

**Art. 3.6****Pagamento  
del risarcimento**

*Verificata l'operatività della garanzia, ricercata la necessaria documentazione e determinato il risarcimento la Società provvede al pagamento dello stesso entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizion*

**FINE TESTO SEZIONE BESTIAME**

Il presente mod. 119CGA0è costituito da 8 pagine



Generali Italia S.p.A.  
**NATURATTIVA**

Contraente:

---

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# NATURATTIVA<sup>®</sup>

## SEZIONE ASSISTENZA

In caso di necessità chiamare il numero 800.713.782, in funzione 24 ore su 24

### DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE ASSISTENZA

#### **Struttura Organizzativa**

È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – P.zza Trento, n. 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

#### **Agriturismo**

I locali sede dell'attività ricettiva indicata in polizza.

#### **Assicurato**

Il gestore dell'Agriturismo.

#### **Sinistro**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

#### **Prestazioni**

Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.

### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Verrà prestata assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

#### **Art. 1.1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico presso il proprio Agriturismo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento o infiltrazione nell'Agriturismo provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Agriturismo stesso;
- b) mancanza d'acqua nell'Agriturismo, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Agriturismo stesso;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Agriturismo, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Agriturismo stesso.

*Sono esclusi:*

- *per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Agriturismo e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.*

Impianto di riscaldamento:

- d) mancanza totale di riscaldamento nell'Agriturismo, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;
- e) allagamento dell'Agriturismo, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.

*La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.*

## **Art. 1.2**

### **Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Agriturismo e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di euro 500,00.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Agriturismo, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Agriturismo stesso;

*La prestazione non è dovuta:*

- *per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Agriturismo e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.*

## **Art. 1.3**

**Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Agriturismo per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

*La prestazione non è operante per:*

- a) *corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;*
- b) *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- c) *guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Agriturismo a monte del contatore.*

**Art. 1.4**

**Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Agriturismo, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

*Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Agriturismo a monte del contatore.*

**Art. 1.5**

**Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro presso il proprio Agriturismo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

*Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.*

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Agriturismo;
- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Agriturismo.

**Art. 1.6**

**Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio Agriturismo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica.

**Art. 1.7**

**Rientro anticipato** Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - qualunque località ad oltre 50 km dal comune in cui è ubicato l'Agriturismo - in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

*La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.*

*Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.*

**Art. 1.8**

**Consulenza medica**

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell'Agriturismo, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. *L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.*

**Art. 1.9**

**Invio di un medico in caso di urgenza**

Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente punto 1.8, sia ravvisata la necessità dell'intervento di un medico nell'esercizio, verrà inviato, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

## 2. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

### Art. 2.1

#### Richiesta di assistenza

*L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.*

*L'assistenza sanitaria, di cui ai precedenti punti 1.8 e 1.9, è prestata a favore di coloro (titolari, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che si trovano nell'esercizio durante l'orario di operatività. Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per le prestazioni di cui al punto 1.8).*

### Art. 2.2

#### Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.713.782** (dall'estero **+39 02.58.28.67.01**).

Qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

*In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:*

- a) il tipo di assistenza di cui necessita;*
- b) nome e cognome;*
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla GENM;*
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.*

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

### Art. 2.3

#### Colpa grave

La Società risponde dei danni causati dai sinistri per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

### Art. 2.4

#### Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### Art. 2.5

#### Limiti delle prestazioni

*Le prestazioni non sono dovute per sinistri:*

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*

- b) *avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*
- c) *avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *determinati da dolo dell'Assicurato;*
- e) *causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.*